

S.A.C.A. S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ANNESSI

IMPIANTI GESTITI DA S.A.C.A. S.p.A.

CIG 7767251A49

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianni De Santis



viale del Commercio, 2 - 67039 Sulmona (AQ)
tel. 0864210721 r.a. - fax 0864210106
<http://www.acqua.it>
e-mail: info@acqua.it

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA	3
ART. 3 - PUNTI DI PRELIEVO E PRELIEVI ATTESI DI ENERGIA ELETTRICA	4
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA.....	5
ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE	7
ART. 6 - CONDIZIONI DI FORNITURA.....	9
ART. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL FORNITORE	10
ART. 8 - SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO.....	11
ART. 9 - ENERGIA REATTIVA E FATTORE DI POTENZA.....	12
ART. 10 - ALLACCIAMENTI E MISURE	12
ART. 11 - OBBLIGHI FISCALI	13
ART. 12 - FATTURAZIONE	13
ART. 13 - PAGAMENTI.....	14
ART. 14 - VARIAZIONE PUNTI DI PRELIEVO	15
ART. 15 - PENALI.....	16
ART. 16 - RISOLUZIONE	16
ART. 17 - RINEGOZIAZIONE E RECESSO	17
ART. 18 - FORZA MAGGIORE	18
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	19
ART. 21 - CODICE ETICO	19
ART. 22 - RINVIO NORMATIVO.....	19
ART. 23 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI.....	20
ART. 24 - GARANZIE	20
ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO.....	20
ART. 26 – FORO COMPETENTE	20
ART. 27 – COMUNICAZIONI.....	20

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

S.A.C.A. S.p.A. con il presente capitolato intende regolare i termini e le condizioni d'appalto per la fornitura presso i Punti di Consegna di cui al successivo art. 3 del presente capitolato, di energia elettrica necessaria a soddisfare per tutto il periodo contrattuale, fissato nel successivo art. 2 del presente Capitolato, l'intero fabbisogno degli stessi, ai prezzi unitari fissati nel successivo art. 4 del presente Capitolato.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per utenze in media (MT) e bassa tensione (BT) diverse dalle domestiche e dall'illuminazione pubblica come definite all'art. 2 comma 2 del testo integrato allegato allo Delibera n. 05/04 e ss.mm.ii. dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas alle strutture afferenti al Servizio Idrico Integrato (settori speciali) gestite da S.A.C.A. S.p.A. allacciate alle reti locali di distribuzione dell'energia elettrica.

La fornitura verrà effettuata da un "Grossista" (nel seguito Fornitore) in possesso dei requisiti di cui al bando di gara, a fronte di un contratto bilaterale stipulato sul libero mercato ai sensi del D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 con la S.A.C.A. S.p.A..

Il Fornitore dovrà, altresì, assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto la consulenza e l'assistenza per la tutela degli interessi di S.A.C.A. S.p.A. nei confronti di TERNA, del Distributore locale o di altri soggetti, per il mancato rispetto degli standard di qualità della fornitura e ogni eventuale assistenza procedurale fosse necessaria ad ottenere una pronta risposta per il disbrigo di aspetti tecnico-commerciali inerenti il vettoriamento di energia sui punti di prelievo quali: nuove attivazioni utenze, disdette, volture, aumenti di potenza, modifica tensione di fornitura, spostamento presa, verifiche sulla qualità dell'energia erogata, autolettura, reportistiche.

Per le operazioni di competenza del distributore, come previsto dalla normativa vigente dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), il fornitore dovrà fare da tramite nei confronti delle società di distribuzione assumendo la qualifica di unico interlocutore per la stazione appaltante.

Il Fornitore si impegna ad eseguire l'appalto in ottemperanza alle previsioni ed alle disposizioni previste dai documenti di gara e di questo capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata di dodici mesi: dalle ore 00:00 del 01/05/2019 alle ore 24:00 del 30/04/2020.

In caso d'urgenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Previa richiesta di S.A.C.A. S.p.A., il Fornitore si impegna ad iniziare la fornitura sotto riserva nelle more della stipula del contratto, con la condizione che, ove in esito alle verifiche di rito elegge non potrà procedersi nel rapporto, quest'ultimo si intenderà sciolto, salva la corresponsione dei corrispettivi maturati per la fornitura effettivamente resa.

È escluso il rinnovo automatico del Contratto.

È della durata massima di 2 (due) mesi, al invece prevista la possibilità di proroga temporanea termine del rapporto contrattuale, esclusivamente per consentire alla stazione appaltante di completare la procedura per l'affidamento del nuovo contratto di fornitura. Detta proroga si intende concessa alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 3 - PUNTI DI PRELIEVO E PRELIEVI ATTESI DI ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica verrà fornita ai Punti di Prelievo riportati nell'**ALLEGATO 1**, caratterizzati dal numero di POD, livello di tensione e potenza disponibile. In relazione alla funzione di pubblica utilità svolta da S.A.C.A. S.p.A. tutte le utenze hanno carattere di non interrompibilità della fornitura. S.A.C.A. S.p.A. è infatti qualificabile come Gestore di pubblico servizio.

S.A.C.A. S.p.A. ha effettuato la migliore stima dei consumi annuali per ogni Punto di Prelievo. I prelievi annuali stimati ammontano complessivamente a 12.004 MWh. La stima è riassunta nella tabella sotto indicata che contiene i prelievi attesi di energia totali suddivisi per fasce, come definite dalla Del. AEEGSI 181/06, espressi in kWh.

STIMA PRELIEVO DI ENERGIA ELETTRICA (kWh)				
(kWh)	Fascia F1	Fascia F2	Fascia F3	TOTALE
Media Tensione	3.728.398	2.910.143	5.347.730	11.986.271
Bassa Tensione	5.687	4.286	7.921	17.894
TOTALE	3.734.084	2.914.429	5.355.651	12.004.165

La suddivisione percentuale dei consumi nelle tre fasce orarie, calcolata sulla base dei consumi del periodo Gennaio 2016 – Dicembre 2017, riportati nel prospetto riepilogativo **ALLEGATO 2**, facente parte della documentazione di gara è di seguito specificata:

F1: 31,11 %;
F2: 24,28 %;
F3: 44,61 %.

I quantitativi presunti di energia, che costituiscono il fabbisogno complessivo annuo dei punti di prelievo in media e bassa tensione, riportati nell'ALLEGATO 1, sono da considerarsi presunti.

Al mancato raggiungimento e/o superamento delle quantità sopraindicate o alle variazioni del numero e della tipologia dei punti di fornitura, nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito e previsto nel presente Capitolato, dovendo l'appaltatore comunque fornire alle medesime condizioni contrattuali derivanti dall'aggiudicazione una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per tutta la durata del contratto, le necessità di tutte le utenze oggetto della fornitura.

Non è ammessa pertanto alcuna penale e/o risarcimento e/o costo aggiuntivo in caso di scostamento dal profilo di consumo, di variazione dalle quantità stimate in fase di gara o di modifica del numero e della tipologia dei punti di fornitura.

S.A.C.A. S.p.A. non è quindi vincolato al rispetto dei prelievi attesi di energia.

Sarà facoltà della stazione appaltante in vigore del contratto chiedere la cessazione della fornitura in alcuni punti di prelievo e/o l'aggiunta di ulteriori punti di prelievo.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dal fornitore alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.

È fatto obbligo al Fornitore accettare tale condizione mantenendo gli stessi prezzi e condizioni contrattuali.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il prezzo unitario per la somministrazione della potenza e dell'energia con le modalità previste nel presente Capitolato è differenziato per le diverse fasce orarie come definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con delibera n° 181/06.

I prezzi unitari offerti dal Fornitore così come risultanti dall'aggiudicazione dell'appalto, saranno i prezzi unitari base di fornitura contrattuale per tutto il periodo contrattuale, fissato nel precedente art. 2 del presente Capitolato.

Gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati e pagati a consumo per singola fascia secondo le indicazioni del presente Capitolato.

I valori del prezzo dell'energia fornita per le diverse fasce orarie saranno fissi ed invariabili per singola fascia per tutta la durata della fornitura.

I prezzi unitari, con la composizione del prezzo come di seguito dettagliata, fissati dalla stazione appaltante da porre a base di gara sono quelli riportati nella tabella seguente:

Prezzi unitari (€/MWh)		
(€/MWh)	Media Tensione (MT)	Bassa Tensione (BT)
Fascia F1	76,61	76,61
Fascia F2	72,99	72,99
Fascia F3	61,75	61,75

Le quantità presunte di energia da fornire nell'intero periodo contrattuale sono quelle riportate al precedente art. 3.

L'importo posto a base di gara, da ritenersi puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo, è stato stimato pari a € 2.179.504,00 (duemilionicentosettantanovemilacinquecentoquattro/00 euro) annui, di cui € 829.503,86 a copertura dei costi di acquisto/produzione e vendita dell'energia oggetto di offerta economica.

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto di I.V.A..

I valori aggiudicati si intendono quale prezzo base unitario "PzFi" applicato ad ogni MWh prelevato in ciascuna fascia oraria "Fi" (i=1,2,3 per prelievi multiorari), così come rilevati dai misuratori fiscali del distributore.

I suddetti prezzi devono intendersi comprensivi delle voci meglio descritte nel successivo capoverso.

I prezzi di cui sopra devono intendersi comprensivi:

- della componente energia a copertura dei costi di acquisto/produzione e vendita dell'energia al netto delle perdite;
- degli oneri di trasporto sulle reti estere vigenti al momento della stipula del Contratto;
- del contributo dovuto all'assegnazione di diritti di importazione assegnate e le bande di capacità produttiva CIP6, attribuiti a S.A.C.A. S.p.A.;
- degli oneri connessi alla gestione dello sbilanciamento (art. 40 della delibera AEEGSI 111/06 e successivi aggiornamenti) che risultano integralmente a carico del fornitore;
- della componente tariffaria PPE (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato);
- del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto così come definito dall'art. 43 della delibera AEEGSI 111/06 e successivi aggiornamenti;
- del corrispettivo di non arbitraggio così come definito dall'art. 41 della delibera AEEGSI 111/06 e successivi aggiornamenti;
- degli oneri connessi derivanti dall'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di anidride carbonica (CO₂) in atmosfera (direttiva 2003/87/CE);
- degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 d.lgs. 79/99 (certificati verdi);
- dei costi per il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica;
- degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura.

Saranno invece calcolati e remunerati in via aggiuntiva:

- il corrispettivo per il servizio di trasporto (corrispettivi di misura, corrispettivi di trasmissione, corrispettivi di distribuzione) e le eventuali penali di energia reattiva corrispondente alla normativa tariffaria fissata dall'AEEGSI ed applicata in relazione a ciascun punto di prelievo di S.A.C.A. S.p.A.;
- le perdite di rete, come definite dalla normativa vigente;
- le componenti A di cui all'art. 2 della delibera AEEGSI no 108/2000 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- le componenti UC previste per il libero mercato;
- la componente MCT a copertura dei costi derivanti dalle misure di compensazione territoriale;
- l'onere di aggregazione delle misure (di cui all'art. 44, 45, 46, 48 e 73 della delibera AEEGSI n° 111/06 e successivi aggiornamenti);
- i corrispettivi di dispacciamento (di cui all'art. 36 della delibera AEEGSI 111/06 e successivi aggiornamenti);
- tasse, imposte, diritti ed accise applicati da qualunque autorità competente in relazione alla vendita da parte del fornitore ed all'acquisto da parte di S.A.C.A. S.p.A. dell'energia elettrica oggetto del capitolato;
- eventuali ulteriori corrispettivi od oneri relativi alla fornitura od all'approvvigionamento di energia di importazione e/o di produzione nazionale, introdotti con provvedimenti delle autorità di settore successivamente alla firma del Contratto saranno a carico di S.A.C.A. S.p.A. con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti.

Il Fornitore è obbligato a corrispondere entro i termini quanto dovuto al Gestore della Rete, al Distributore locale, agli Enti competenti, sollevando S.A.C.A. S.p.A. da qualsiasi responsabilità in caso di mancato pagamento.

Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di energia elettrica) non sono previsti rischi da interferenze, non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante sono pari a zero.

I prezzi offerti dal fornitore si intendono invece comprensivi dei “costi di sicurezza aziendali”, definibili come oneri aziendali della sicurezza correlati all'esecuzione della fornitura.

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE

In considerazione della specifica tipologia di appalto, con quantità presunte espresse in MWh predeterminate dalla stazione appaltante, i singoli prezzi unitari indicati dal concorrente rappresentano l'elemento fondamentale e vincolante dell'offerta economica e devono essere indicati in cifre ed in lettere.

Si premette che ogni cifra diretta o derivata va espressa in centesimi di euro Eurocent/kWh fino alla terza cifra decimale.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il ribasso generale finale maggiore, eventualmente rettificato dalla stazione appaltante per errori di calcolo come sopra dettagliato e fatta salva l'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante offerta a prezzo medio unitario espresso in centesimi di euro Eurocent/kWh fino alla terza cifra decimale; il prezzo medio unitario sarà calcolato secondo la seguente formula :

PREZZO FISSO

$(\text{Tot. Cons. annuo F1} \times \text{PzF1}) + (\text{Tot. Cons. anno F2} \times \text{PzF2}) + (\text{Tot. Cons. anno F3} \times \text{PzF3})$

Totale consumi annui F1+F2+F3

L'aggiudicazione sarà affidata all'offerta più bassa.

In caso di parità si procederà per sorteggio.

Saranno escluse le offerte economiche nelle quali anche un solo prezzo unitario offerto sia superiore al relativo prezzo unitario posto a base di gara ovvero nelle quali il corrispettivo a corpo sia superiore al relativo corrispettivo a corpo posto a base di gara.

Saranno altresì escluse le offerte per le quali risulti mancante anche uno solo dei prezzi unitari.

S.A.C.A. S.p.A. si riserva di assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente.

Fermo restando che la S.A.C.A. S.p.A. dovesse valutare che i prezzi offerti non siano convenienti può annullare in ogni momento la gara, resta inteso che, in caso di assegnazione:

- in adempimento all'art. 1, comma 494 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora i corrispettivi pattuiti risultino superiori al 3% rispetto a migliori corrispettivi, relativamente ai singoli punti di prelievo per ciascuna mensilità, indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali, il Fornitore si impegna a conguagliare detti importi riportandoli ai migliori valori riscontrati. Si evidenzia, quindi, che tali conguagli, in uno o più mesi, ove dovuti, potrebbero anche non interessare tutti gli impianti, in dipendenza della particolare incidenza dei consumi nelle varie fasce per ogni impianto.

Nel caso in cui il Fornitore non acconsenta a modificare le condizioni economiche, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 6 - CONDIZIONI DI FORNITURA

Il Fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di S.A.C.A. S.p.A., seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo di cui al prospetto riepilogativo delle utenze elettriche e per gli eventuali ulteriori punti di prelievo che verranno richiesti nel corso della fornitura.

All'uopo il Fornitore si obbliga a stipulare i contratti di dispacciamento, bilanciamento, e trasporto dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell'AEEGSI.

Tutte le utenze S.A.C.A. S.p.A. sono non disalimentabili, pertanto il Fornitore, ai sensi del comma 4 dell' art.18 Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 e ss.mm.ii., dovrà provvedere a comunicare al Distributore locale la condizione di non interrompibilità dei siti oggetto della Fornitura.

L'appaltatore fornirà l'energia elettrica con continuità, salvo casi di forza maggiore.

La S.A.C.A. S.p.A. si impegna a ritirare e a pagare la totalità dell'energia modulata, fornita dal Fornitore e risultante dai consumi rilevati dai misuratori fiscali ai prezzi contrattuali come definiti nel presente capitolato.

Ogni eventuale nuova utenza di S.A.C.A. S.p.A. dovrà essere aggiunta a quelle già alimentate dal Fornitore alle condizioni del contratto in essere.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto e l'avvio effettivo della fornitura, i fabbisogni energetici non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti direttamente dal fornitore o indirettamente da mutate condizioni di approvvigionamento o più in generale di mercato nelle quali il fornitore dovesse rimanere coinvolto, questi si impegna a corrispondere a S.A.C.A. S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di S.A.C.A. S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il Fornitore si obbliga espressamente a tenere indenne S.A.C.A. S.p.A., per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di normative vigenti previste dal Libero Mercato dell'energia. Ogni eventuale onere derivante dalla necessità di osservare le normative di cui sopra, anche se intervenuto dopo la stipula del contratto, resta a totale carico del fornitore.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del controllo, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo (ottimizzazione dei contratti di trasporto. ecc.) volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dal S.A.C.A. S.p.A., che si riserva di accettare le proposte in tal senso formulate.

ART. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI DEL FORNITORE

Sulla base del numero consistente di punti di prelievo, il Fornitore dovrà comunicare il nominativo di almeno un referente specializzato e qualificato (che assumerà la qualifica di "Key Account Manager") e di un sostituto in caso di assenza, con un numero telefonico, un numero di fax e un indirizzo di posta elettronica, al quale il personale di S.A.C.A. S.p.A. potrà rivolgersi per la ricezione del file con i dati delle fatture e della reportistica nonché per le richieste di informazioni e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiarimenti e informazioni relativi alla fatturazione (sia per la componente "energia" che per i cosiddetti "oneri passanti"), variazioni tecniche e/o amministrative nei punti di prelievo, dismissione o attivazione dei punti di prelievo, assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria (con esclusione del patrocinio legale).

Non è ammesso l'indirizzamento verso call-center o numeri verdi generalisti.

Il fornitore si obbliga ad inoltrare al distributore competente tutte le richieste di variazione prima o in corso di fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di S.A.C.A. S.p.A. (fatte salve le tempistiche per ottenere la titolarità della fornitura sul proprio contratto di dispacciamento), rendicontando tempestivamente l'adempimento a mezzo PEC, e-mail ordinaria oppure (su accordo tra le parti) mediante altri strumenti (accesso a portali, ecc.).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo: volture, aumenti di potenza, verifiche misuratori, spostamento contatori, etc.. S.A.C.A. S.p.A. si impegna ad inviare le suddette richieste nella modalità concordata con il fornitore. Per tutte le altre richieste diverse da quelle di cui sopra quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richieste di informazioni e assistenza tecnica, chiarimenti e informazioni relativi alla fatturazione, assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria, il termine di risposta è pari a 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di S.A.C.A. S.p.A..

Tali attività si intendono interamente comprese nell'importo contrattuale e non comporteranno l'applicazione di ulteriori costi.

Il Fornitore si impegna, mediante collegamento ad un'area riservata del sito internet dello stesso, a mettere a disposizione di S.A.C.A. S.p.A.:

- per i siti oggetto della fornitura equipaggiati con apparecchiatura di misura idonea allo scopo, i dati di potenza media attiva e reattiva misurati ogni quarto d'ora ed i dati di energia attiva e reattiva rilevati per fascia tariffaria;

- copie dei documenti contabili emessi;
- un foglio di calcolo elettronico che riporti per ogni riga le fatture emesse e nelle colonne tutti i campi ed i relativi valori esposti in fattura;

Il Fornitore si obbliga a predisporre e trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, alla stazione appaltante, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del mese di riferimento, un flusso informativo con i dati riepilogativi dei consumi per ogni punto di consegna con le seguenti indicazioni minime:

- ubicazione del punto di prelievo;
- potenza impegnata;
- tensione;
- codice POD;
- periodo di riferimento (mese/anno);
- periodo di fatturazione (mese/anno);
- energia attiva consumata suddivisa per fasce di consumo;
- energia reattiva consumata suddivisa per fasce di consumo;
- potenza massima mensile prelevata suddivisa per fasce di consumo;
- importo fatturato diviso nelle varie voci di costo (fornitura, dispacciamento, oneri, trasporto, accise, ecc.).

Tutti i dati dovranno essere forniti in un formato acquisibile ed elaborabile in formato Excel. Tale attività si intende interamente compresa nell'importo contrattuale e non comporterà l'applicazione di ulteriori costi.

Al fine di favorire la stazione appaltante nella realizzazione di una diagnosi energetica relativa alle forniture di energia elettrica per i siti con maggiore consumo, il Fornitore si obbliga a predisporre e trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, alla stazione appaltante, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza del mese di riferimento, un flusso informativo con i dati orari dei consumi riconducibili ai seguenti POD: IT001E00015473, IT001E00014640, IT001E04066153, IT001E00124405, IT001E00107274, IT001E00126045, IT001E00014596.

ART. 8 - SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

S.A.C.A. S.p.A. si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente allo stipula del Contratto di fornitura o prima ancora nel caso di inizio della fornitura sotto riserva nelle more dello stipula del contratto, per tutta la durata della fornitura, la delega (nello forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto ed il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera AEEGSI n. 111/06 e ss.mm.ii..

S.A.C.A. S.p.A. da mandato al Fornitore di stipulare con TERNA un Contratto di Dispacciamento in prelievo per i siti oggetto della fornitura che sarà sottoposto a quanto previsto dalla Normativa vigente pro-tempore.

Il Fornitore, stipulerà i contratti per il servizio di trasporto dell'energia elettrica fino ai siti di riconsegna e di dispacciamento, definirà, inoltre, tutti i rapporti contrattuali con TERNA, il Distributore locale e con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura.

Il Fornitore si impegna ad assistere il S.A.C.A. S.p.A. affinché produca tutti gli atti di propria competenza.

Tutte le eventuali variazioni alla Normativa inerente il servizio di trasporto citato al precedente comma o all'importo dei corrispettivi previsti, saranno automaticamente recepite nel presente Capitolato che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti.

ART. 9 - ENERGIA REATTIVA E FATTORE DI POTENZA

Il fattore di potenza medio mensile determinato dai prelievi di S.A.C.A. S.p.A. nel singolo punto di riconsegna deve essere compreso nei limiti previsti dalla Normativa vigente; qualora il fattore di potenza rilevato non rispettasse tale valore, saranno applicate le condizioni previste dalla Normativa vigente .

ART. 10 - ALLACCIAMENTI E MISURE

S.A.C.A. S.p.A., per le singole utenze, risolverà i precedenti contratti di somministrazione sul libero mercato in modo tale da consentire l'avvio della nuova fornitura con decorrenza dal [1 Maggio 2019](#).

S.A.C.A. S.p.A. dichiara di essere regolarmente collegato al sistema elettrico nazionale e di disporre su ogni sito dei prescritti strumenti di misura idonei, ai sensi delle delibere dell'AEEGSI, per ricevere la fornitura dell'energia elettrica.

L'energia fornita verrà misurata con l'ausilio dei misuratori installati dal gestore della rete cui sono connessi gli impianti di S.A.C.A. S.p.A. e dei quali S.A.C.A. S.p.A. è costituito custode.

Il Fornitore ha facoltà di installare a propria cura e spese dispositivi di misura supplementari per fini di controllo delle misure e dispositivi per la teletrasmissione dei dati.

Eventuali modifiche dell'allacciamento o dei sistemi di misura saranno quindi oggetto dei rapporti diretti tra S.A.C.A. S.p.A. e il gestore della rete del sito a cui S.A.C.A. S.p.A. è collegato. In relazione alla gestione dei rapporti tra S.A.C.A. S.p.A. ed il gestore della rete del sito, su richiesta di S.A.C.A. S.p.A., il Fornitore assicurerà la propria assistenza tecnica e consulenza commerciale.

Per le eventuali contestazioni di S.A.C.A. S.p.A. circa l'entità delle misure e nei casi in cui si verificano irregolarità di funzionamento di un gruppo di misura si applicheranno le procedure di verifica e di ricostruzione dei consumi previste dalla delibera AEEGSI n. 348/07 (nel seguito "Testo Integrato per la trasmissione distribuzione e misura") e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 - OBBLIGHI FISCALI

Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'Autorità competente, al Capitolato, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico di S.A.C.A. S.p.A., salvo che siano posti espressamente a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.

Le accise ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, si intendono a carico di S.A.C.A. S.p.A. e saranno esposte in fattura in voce separata.

Ove previsto dalla Normativa vigente pro-tempore, il Fornitore provvederà per conto di S.A.C.A. S.p.A. ad assolvere agli obblighi fiscali nei confronti dell'UTF di competenza territoriale, effettuando i versamenti (acconto e saldo in base alla legge N. 30/97 e sue successive modifiche e integrazioni) con addebito dei relativi importi nelle fatture mensili a S.A.C.A. S.p.A.. Tale servizio sarà reso gratuitamente ad S.A.C.A. S.p.A.

Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico di S.A.C.A. S.p.A. o del Fornitore, ovvero di entrambe, secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

ART. 12 - FATTURAZIONE

[La fatturazione dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa in vigore in formato digitale. Trova applicazione l'art.17-ter del DPR 633/1972.](#)

La fatturazione dell'energia elettrica somministrata avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei Punti di Prelievo, sempre che tali dati siano resi noti al Fornitore dal Distributore. Il Fornitore avrà facoltà di utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione dati e/o propri sistemi statistici ai fini della fatturazione, riservandosi di effettuare eventuali conguagli al ricevimento dei dati da parte del Distributore.

Inoltre, per i corrispettivi che vengono determinati mensilmente a consuntivo da TERNA, la fatturazione sarà effettuata, per il mese di competenza, assumendo provvisoriamente il valore noto più recente e, successivamente, verrà effettuato il conguaglio con i valori corretti di pertinenza di tale mese resi noti da TERNA.

Qualora una fattura emessa risulti difforme dalle attese del S.A.C.A. S.p.A., questi notificherà al Fornitore la natura e l'entità della controversia e procederà, entro la scadenza indicata al punto seguente, al pagamento parziale della sola quota non oggetto di contestazione. Le Parti, si impegnano congiuntamente a risolvere tali controversie nel più breve tempo possibile e a saldare per intero tutti gli importi dovuti entro la successiva fatturazione utile.

Il fornitore dovrà presentare per ogni mensilità almeno 6 (sei) fatture divise per comparto di competenza come di seguito specificato:

1. Acquedotto Adduzione;
2. Acquedotto Captazione;
3. Acquedotto Distribuzione;
4. Depurazione;
5. Fognatura;
6. Ufficio.

L'accorpamento dei punti di prelievo secondo il comparto di competenza è meglio specificato nell'**ALLEGATO 1**.

Ciascuna fattura mensile dovrà contenere singole e dettagliate schede per ogni punto di consegna.

ART. 13 - PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta fissa, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal Fornitore, entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione del flusso informativo inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo.saca@pec.it. Nel caso in cui tale giorno sia festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardo nei pagamenti, tenuto conto della finalità di servizio pubblico dell'attività garantita dal costante funzionamento delle utenze relative al Servizio Idrico Integrato, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura o richiedere la risoluzione del contratto, avendo diritto alla corresponsione degli interessi definiti all'art. 2 del D.Lgs. 231/2002, da corrispondere nella misura e con le modalità stabilite dal medesimo D.Lgs. 231/2002. La valutazione degli interessi sarà effettuata con una specifica distinta contenente l'elenco ed il dettaglio delle fatture di energia elettrica pagate in ritardo rispetto ai termini previsti. Il pagamento degli interessi sarà effettuato dietro presentazione di specifica fattura.

Nel caso in cui S.A.C.A. S.p.A. rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, il Fornitore verrà chiamato a fornire, entro 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione, le proprie controdeduzioni. Il Fornitore, ove si ravvisasse la fondatezza della contestazione, dovrà provvedere ad emettere prontamente nota di credito relativamente ai consumi non dovuti, il cui valore sarà conguagliato dal S.A.C.A. S.p.A. con il pagamento della prima fattura in scadenza. In caso di mancato riscontro alla contestazione avanzata S.A.C.A. S.p.A. sospenderà il pagamento della fattura contestata. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione del contratto.

Il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii..

ART. 14 - VARIAZIONE PUNTI DI PRELIEVO

In conseguenza di acquisizioni o dismissioni di utenze, ovvero modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze, S.A.C.A. S.p.A. potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà comprendere anche siti non riportati nell'elenco Allegato 1, ma che potranno essere successivamente inclusi.

Ogni eventuale nuova utenza di S.A.C.A. S.p.A. dovrà essere aggiunta a quelle già alimentate dal Fornitore alle condizioni del contratto in essere. Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, alle variazioni di impegni di potenza, agli spostamenti di gruppi di misura sono ad esclusivo carico del Fornitore, senza oneri per S.A.C.A. S.p.A. ad eccezione di quelli addebitati dal distributore che saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura alla stazione appaltante.

Restano quindi a carico della stazione appaltante i costi di allacciamento previsti per nuove utenze o per incrementi della potenza su quelle esistenti in base allo vigente normativa.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di prelievo di cui all'Allegato 1 saranno effettuate a cura di S.A.C.A. S.p.A. tramite comunicazione scritta preventiva con opportuno preavviso. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di prelievo di cui all'Allegato 1.

Le modalità e le tempistiche per tutte le richieste inviate da S.A.C.A. S.p.A. al Fornitore sono quelle previste dal Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011 allegato alla Delibera AEEGSI n° 333/07

ART. 15 - PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura, con annessi servizi accessori, in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato, S.A.C.A. S.p.A. potrà applicare al fornitore le seguenti penali:

- ritardo nell'invio dei dati del flusso informativo mensile ex art. 7 (se imputabile al fornitore): € 0,50 (euro zero virgola cinquanta) per ciascun punto di fornitura per cui non vengono forniti i consumi e per ciascun giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo;
- ritardo nella richiesta al distributore competente di nuovi allacciamenti ex art. 14: € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo;
- ritardo nella richiesta di cessazione e/o aumenti di potenza ex art. 14: € 30,00 (euro trenta) per ogni giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo;
- altre inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura, come prevista dal presente Capitolato e dai regolamenti applicabili in materia (se imputabili al fornitore): da € 25,00 (euro venticinque) al giorno ad un massimo del 20% del costo mensile medio della fornitura, al netto dell'I.V.A., del singolo punto di fornitura e comunque fino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra.

Ogni contestazione sarà tempestivamente comunicata al fornitore che avrà 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione di S.A.C.A. S.p.A. sull'irrogazione delle penali.

L'importo delle penali irrogate potrà essere fatturato al fornitore e detratto dal primo pagamento utile o dalla cauzione definitiva prestata dal fornitore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Qualora venisse escusso il deposito cauzionale il fornitore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 16 - RISOLUZIONE

Ferme restando le cause di risoluzione indicate espressamente nel presente Capitolato o disposte per legge, Il contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale dalle parti. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto da S.A.C.A. S.p.A., è escluso che il fornitore possa recedere unilateralmente dal contratto.

S.A.C.A. S.p.A. potrà recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, per giusta causa, con un preavviso di almeno 60 (sessanta)

giorni naturali, successivi e consecutivi dopo la comunicazione al fornitore con lettera inviata a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC.

Per giusta causa si intende, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato adeguamento ai migliori corrispettivi, ridotti del 3%, messi a disposizione da convenzioni e accordi quadro CONSIP e delle centrali di committenza regionali;
- ritardo nei tempi di attivazione della singola fornitura, per fatti imputabili al fornitore, eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi dal perfezionamento della richiesta;
- perdita da parte del fornitore di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii.;
- indebita cessione, anche parziale, del contratto o violazione della disciplina applicabile per il subappalto;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente Capitolato;
- mancanza o mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di S.A.C.A. S.p.A..

Dalla data del recesso il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali che non siano già in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito da S.A.C.A. S.p.A.. In ogni caso il fornitore dovrà proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione possa, a giudizio di S.A.C.A. S.p.A., provocare danno alla Società o agli utenti del servizio pubblico da questa gestito.

ART. 17 - RINEGOZIAZIONE E RECESSO

Qualora, successivamente alla data di efficacia del Contratto, si verificassero dei fatti, ivi compresi modificazioni normative e tariffarie in materia, al di fuori del controllo delle Parti, di per se idonei ad incidere sul mercato dell'energia elettrica a livello nazionale e/o comunitario e tali da comportare alterazione sostanziale delle condizioni economiche del Contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede il Contratto al fine di raggiungere un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

In tale caso la richiesta di rinegoziazione dovrà pervenire all'altra parte per iscritto e contenere tutti gli elementi essenziali della proposta di modifica o di integrazione del Contratto.

Nel caso l'accordo non venisse raggiunto entro 30 giorni dall'invio di tale richiesta è data a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto con 60 (sessanta) giorni di preavviso.

Nel caso di risoluzione del Contratto, S.A.C.A. S.p.A. terrà indenne il Fornitore di quanto questi sia tenuto a pagare al gestore della rete o a Terna in forza del Contratto di trasporto e di dispacciamento.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di S.A.C.A . S.p.A. di recedere dal contratto comunicandone al Fornitore la volontà con un preavviso di 60 (sessanta) giorni inviato a mezza raccomandata A/R.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo il prezzo e le condizioni contrattuali in essere, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del c.c..

ART. 18 - FORZA MAGGIORE

Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile per ritardato o mancato adempimento alle obbligazioni assunte con il presente capitolato se essi sono dovuti a cause di forza maggiore .

Si intendono quali cause di forza maggiore ogni evento e/o circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui possono essere citati a titolo esemplificativo, ma non limitativo, scioperi, serrate, calamità naturali, eventi bellici, impossibilità nei trasporti, intervento di provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi.

Devono intendersi causa di forza maggiore anche eventuali interruzioni e/o sospensioni della somministrazione di energia elettrica da parte del Fornitore e dei prelievi da parte di S.A.C.A. S.p.A. dovute a factum principis (anche ascrivibili all'esercente il servizio di trasporto o a TERNA), per le quali non si procederà all'addebito di corrispettivi né a risoluzione del Contratto.

Qualora un evento di forza maggiore dovesse causare l'impossibilità temporanea, per una Parte, di adempiere agli obblighi contrattuali assunti, tale Parte ne darà comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dall'impossibilità totale o parziale di adempiere e la natura dell'evento di forza maggiore.

In tal caso, il Contratto rimarrà in vigore fra le Parti e la Parte il cui adempimento sia stato reso temporaneamente impossibile dovrà riprendere l'esecuzione dei propri obblighi non appena ragionevolmente possibile, non oltre 2 (due) giorni, dopo la cessazione della causa di forza maggiore, dandone relativa comunicazione all'altra Parte.

Se l'impossibilità di adempiere dovuta all'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo eccedente 15 (quindici) giorni, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere immediatamente il Contratto, senza nulla poter pretendere dall'altra.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto dal fornitore, neppure parzialmente: la violazione del presente obbligo darà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c..

In caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione e scissione troverà applicazione il comma 1 lettera d dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in quanto compatibile, l'art. 2558 del c.c..

Per la cessione dei crediti, troverà applicazione l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che il *“Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* (di seguito “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La S.A.C.A. S.p.A., *“Titolare”* del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che procederà al trattamento dei dati forniti con le seguenti modalità: *“I dati forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza”*.

Il *“Titolare”* del trattamento dati è S.A.C.A. S.p.A. con sede legale in Sulmona, C.a.p. 67039, Viale Del Commercio n. 2. Il *“Responsabile della Protezione dei Dati”* al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 13 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l'Avv. Alessandra Colantonio, raggiungibile all'indirizzo: a.colantonio@sacaservizi.com

ART. 21 - CODICE ETICO

Il fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico di S.A.C.A. S.p.A., accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. La sottoscrizione del contratto di fornitura ha valore di presa visione del Codice Etico, scaricabile online dal sito web: www.sacaservizi.com Il Fornitore manleva la stazione appaltante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico, da parte del fornitore o del suo personale apicale o sottoposto.

Qualora il fornitore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o si renda responsabile di una delle fattispecie delittuose previste dalla normativa anticorruzione contenuta nella Legge 190/2012, la stazione appaltante avrà la facoltà di recedere per giusta causa e senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e in danno del fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti o patienti.

ART. 22 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato si rimanda alle Norme che disciplinano la fornitura, stabilite dall'AEEGSI o da altra Autorità competente.

Qualora si verificasse un contrasto tra le Norme che disciplinano la fornitura, stabilite dall'AEEGSI o da altra Autorità competente, ed il presente Capitolato, le Norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 23 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della società successivamente individuata come aggiudicataria della fornitura tutte le condizioni del presente Capitolato e quelle specificate nei documenti di gara, che dovranno essere trasfuse nel contratto di appalto.

ART. 24 - GARANZIE

Prima della sottoscrizione del contratto o comunque dell'inizio della fornitura, l'appaltatore è tenuto a costituire la garanzia definitiva ai sensi e con le modalità riportate nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

S.A.C.A. S.p.A. non rilascerà in nessun caso garanzia bancaria e/o fideiussione o garanzia equivalente a garanzia dei pagamenti, in favore dell'appaltatore.

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi compreso la registrazione, i bolli, i diritti di segreteria. le copie ed ogni onere di qualsiasi natura compresi quelli di natura fiscale, sono posti completamente a carico del Fornitore. Il contratto, salvo specifiche deroghe concesse a discrezione del S.A.C.A. S.p.A., sarà stipulato presso la sede di S.A.C.A. S.p.A..

Per quant'altro concerne la stipula del contratto si rinvia all'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del d.m. 2/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate dall'aggiudicatario.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto contrattuale sarà competente in via esclusiva il Foro di Sulmona.

ART. 27 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni fra le Parti riferite al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi. Le comunicazioni via posta elettronica dovranno essere comunque confermate, ove non sia richiesta una modalità diversa, via fax o via posta ordinaria:

Per S.A.C.A. S. p. A. :

Viale del Commercio,2 –67039– Sulmona (AQ)

Tel. 0864 210721 - Fax 0864 210106 e-mail: protocollo.saca@pec.it.

Per il Fornitore all'indirizzo comunicato nella fasi di gara.